

**Ordine degli Avvocati di Milano**      **PROCESSO CIVILE TELEMATICO**  
**PUNTO DI ACCESSO**

- SERVIZI**
- Punto di Accesso**
  - Deposito Atto
  - Stato Atti Depositati
  - Biglietti Cancelleria
  - Registro UUGG
  - Registro Indir. Elettr.
  - Inoltro Notifica
  - Stato Notif. Inoltrate
  - Notifiche Ricevute
  - Copia Atti
  - Consultazioni PolisWeb**
  - Servizi**
  - Download**
  - Profilo utente**
  - Guida**
  - Home Page**
  - Termina Sessione**


**DETTAGLIO BIGLIETTO**

**Mittente** Tribunale Ordinario di Milano

**Numero di Iscrizione al Ruolo** 76560/2010/CC

**Data e Ora Ricezione** 20/01/2011 10:30:23

**Oggetto** RIGETTO

**Download Biglietto con Allegati** 

**Contenuto** --  
 Comunicazione di cancelleria  
 Sezione: MB

Tipo procedimento: Contenzioso Civile  
 Numero di Ruolo generale: 76560 / 2010  
 Giudice: MARANGONI CLAUDIO  
 Attore principale: ROCKET ESPRESSO LTD ITALIAN BRANCH  
 Conv. principale: FALLIMENTO ECM DI FRIEDRICH BERENBRUCH & C. SAS



Oggetto: RIGETTO  
 Descrizione: RIGETTATO

Notificato al PdA / In cancelleria il 20 gennaio 2011 10:30  
 Registrato da FRIDELFI DANIELE

[Indietro](#)

Utente : [ZANINETTI FABIO] - AVVOCATO - Precedente Accesso : [18/01/2011 09:33:04]

venerdì 21 gennaio 2011

 Per Informazioni e Suggestimenti 

R.G. 76560/10

**IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione specializzata per la proprietà industriale  
ed intellettuale

così composto:

dott.ssa Marina Tavassi	presidente
dott.ssa Paola Gandolfi	giudice
dott. Claudio Marangoni	giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la  
seguente

**ordinanza**

in ordine al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.  
proposto nell'interesse di ROCKET ESPRESSO Ltd  
ITALIAN BRANCH e di FELIX NOMINEES Ltd avverso il  
provvedimento emesso dal Giudice di questo  
Tribunale in data 6.11.2010 all'esito del  
procedimento cautelare promosso dalle odierne  
reclamanti nei confronti del FALLIMENTO ECM di  
Friedrich Berenbruch & C. s.a.s., di UNINVEST  
s.p.a. e di LA PAVONI s.p.a.

\*\*\*\*\*

Ritiene il Collegio che il reclamo non possa essere  
accolto.

Le valutazioni svolte dal primo giudice quanto  
all'insussistenza del *fumus boni iuris* dei diritti

vantati dalle reclamanti sui modelli di macchine per caffè per uso domestico denominate *GIOTTO PREMIUM* e *CELLINI PREMIUM* devono essere confermate, né le stesse reclamanti hanno offerto ulteriori e nuovi elementi suscettibili di fornire positivi elementi in tal senso.

Appare in primo luogo carente di effettivo sostegno probatorio la tesi dell'originaria titolarità da parte di DBL s.r.l. dei diritti sulle predette macchine discendenti dalla loro ideazione e progettazione, diritti che sarebbero stati concessi in licenza ad ECM s.r.l. tra il 2003 ed il 2007.

Anche nella fase di reclamo nulla è stato dedotto a comprova di tale pretesa attività di autonoma ed originaria ideazione e progettazione di tali modelli - che seguivano la precedente produzione e commercializzazione da parte di ECM s.r.l. dei modelli *GIOTTO* e *CELLINI* posta in essere fino al 2003 - tenuto conto che del tutto indefiniti sono anche rimasti gli effettivi elementi di diversità progettuale sul piano tecnico della più recente serie *PREMIUM*, che sul piano del suo aspetto esteriore appare di fatto integrare solo lievi modifiche all'estetica dei precedenti modelli (v. docc. da 50 a 53 fasc. reclamanti).

Sicchè allo stato degli atti non vi è motivo per dubitare che la serie **PREMIUM** dei modelli di macchine in questione sia il risultato di una mera evoluzione dei precedenti modelli, questi ultimi pacificamente riconducibili al patrimonio imprenditoriale di ECM s.r.l.

Se, per un verso, gli unici elementi documentali prodotti dalle reclamanti al fine di sostenere la tesi della licenza a suo tempo concessa ad ECM s.r.l. per la produzione e commercializzazione dei modelli **GIOTTO PREMIUM** e **CELLINI PREMIUM** risultano palesemente inidonei a tale scopo (trattandosi di fatture emesse da DEL s.r.l. ad ECM s.r.l. per indefinite "prestazioni commerciali"; v. docc. da 1 a 5 fasc. reclamanti), deve ritenersi altresì priva di idoneo supporto documentale l'ulteriore circostanza dedotta dalle reclamanti secondo le quali nel 2007, ceduto a **ROCKET ESPRESSO Ltd ITALIAN BRANCH** il proprio magazzino, ECM s.r.l. si sarebbe formalmente obbligata nei confronti di **FELIX NOMINEES Ltd** a dismettere ogni attività nel settore della produzione di macchine per uso domestico (v. punto 2.2 del contratto 23.7.2007, in docc. 6 e 57 fasc. reclamanti).

A proposito di tale documentazione contrattuale va infatti confermata la sua inopponibilità al FALLIMENTO ECM di Friedrich Berenbruch & C. s.a.s. in quanto non avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., elemento non integrabile dalla mera apposizione di *Apostille* all'*Affidavit* datato 23.7.2010 posto che tale certificazione attiene in effetti alla conferma della sola qualità di *Notary Public* secondo le leggi neozelandesi del soggetto che ha ricevuto la dichiarazione e che solo alla data della dichiarazione stessa - non degli atti precedenti allegati alla stessa - può riconoscersi giuridica certezza.

D'altra parte può altresì rilevarsi - quali elementi dai quali invece desumere che ECM s.r.l. (poi trasformatasi in ECM s.a.s.), pur avendo nel 2007 cessato la produzione di macchine per uso domestico, non avesse preso alcun effettivo impegno nei confronti di terzi ad uscire definitivamente da tale specifico settore di attività - che nell'inventario dei beni ceduti a ECM Espresso Machines s.r.l. nell'ambito del contratto di affitto d'azienda dell'8.5.2008 erano inclusi molti componenti delle macchine *GIOTTO* e *CELLINI* (v. allegato "C" al contratto: inclusione che di fatto

sembra contraddire l'assunto di una limitazione dell'attività aziendale rispetto alle macchine per uso domestico) e che nello stesso contratto l'azienda affittata veniva indicata come avente ad oggetto "lo svolgimento di attività di progettazione, fabbricazione e vendita di macchine per il caffè espresso e similari" senza limitazione alcuna ad una particolare tipologia o destinazione di prodotti (doc. 24 fasc. reclamanti).

Deve dunque ritenersi, sulla base di quanto finora rilevato, che l'azienda poi messa all'asta dal Fallimento ECM s.a.s. comprendesse nel suo patrimonio anche l'attività di produzione e commercializzazione di macchine per caffè per uso domestico - esercitata effettivamente fino al 2007 - e, in tale ambito, i diritti spettanti sui modelli *GIOTTO PREMIUM* e *CELLINI PREMIUM*, evoluzione dei precedenti modelli *GIOTTO* e *CELLINI*. La mancanza di qualsiasi effettiva prova dell'originaria titolarità ideativa e progettuale dei modelli in contestazione in capo a DBL s.r.l. - cui si aggiunge la formale inopponibilità al Fallimento ECM s.a.s. delle scritture intercorse tra soggetti terzi prodotte in atti - costituisce dunque motivo sufficiente per ritenere le

reclamanti prive della titolarità dei diritti da esse posti a fondamento delle loro domande, motivo del tutto assorbente delle altre contestazioni sollevate dalle parti resistenti.

Stima equo, tuttavia, il Collegio associare il rigetto del reclamo alla compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento di reclamo, tenuto conto che a tutt'oggi non è stato ancora formalizzato il contratto di cessione del compendio aziendale aggiudicato in favore di UNINVEST s.p.a. e che pertanto quantomeno dubbio risulterebbe il fondamento giuridico delle iniziative poste in essere dalle resistenti in relazione allo sfruttamento dei beni facenti parte dell'azienda fallita.

P.q.m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.:

- 1) respinge il reclamo avanzato da ROCKET ESPRESSO Ltd ITALIAN BRANCH e di FELIX NOMINEES Ltd nei confronti del FALLIMENTO ECM di Friedrich Berenbruch & C. s.a.s., di UNINVEST s.p.a. e di LA PAVONI s.p.a. avverso il provvedimento emesso dal Giudice di questo Tribunale in data 6.11.2010;
- 2) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese della fase di reclamo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio  
del 13 gennaio 2011.

Il Presidente

*Maurizio D'Amico*

